

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orlando ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

e

CESSIONARIA

INTERVENUTO VOLONTARIO

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione SOCIETÀ ha evocato in giudizio BANCA esponendo che: in data 26.1.2005 ha stipulato con la convenuta il contratto di mutuo rep. n. OMISSIS per un importo di E 150.000, della durata di 20 anni, con 240 rate mensili in ammortamento, tasso di interesse nominale annuo pre-ammortamento del 3%; tasso di interesse nominale annuo in corso di ammortamento pari al tasso Euribor (base 360) a 3 mesi maggiorato di 1,10 punti percentuale; l'ISC - indicatore sintetico di costo- dichiarato dalla banca in sede di stipula, del 3,346%, risulta inferiore all'effettivo ISC applicato al contratto, pari ad un indicatore compreso tra il 3,378% e il 4,998% a seconda delle spese comprese nel conteggio; poiché l'ISC rappresenta il costo effettivo dell'operazione di finanziamento espresso in percentuale, la banca, in violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, ha promosso una pubblicità ingannevole a svantaggio dell'attrice, pubblicizzando e indicando nel contratto un tasso più basso rispetto a quello realmente applicato; l'attrice è stata ingannata o quantomeno indotta ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso o che avrebbe assunto a condizioni diverse, non essendo stata messa nelle condizioni di conoscere il costo complessivo ed effettivo del credito al fine di valutarne la convenienza rispetto ad altre offerte presenti sul mercato; il comportamento della banca deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 117 comma 6 e comma 7 TUB, essendo nulla la clausola contrattuale determinativa degli interessi e dovendo l'interesse corrispettivo contrattualizzato essere sostituito con il tasso minimo BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto; l'attrice ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di E 11.804,44, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti e gli interessi ricalcolati ex art. 117 comma 7 TUB, e a corrispondere per la restante durata del contratto la rata rideterminata in applicazione del medesimo criterio. Ha pertanto formulato le domande sopra riportate.

Con comparsa di costituzione si è costituita la convenuta BANCA e contestualmente è intervenuta volontariamente CESSIONARIA del credito derivante dal contratto di mutuo sottoscritto dall'attrice; entrambe hanno rilevato che il soggetto giuridico titolare del credito relativo al mutuo oggetto di causa è CESSIONARIA a seguito della cessione del credito;

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando, n. 3213 del 21 settembre 2020

hanno eccepito la prescrizione del diritto di controparte alla ripetizione di qualsiasi asserito indebito effettuato anteriormente al 21.7.2007; nel merito hanno contestato integralmente la fondatezza delle pretese avversarie, rilevando che l'ISC è stato correttamente indicato nel contratto e che in ogni caso dalla allegata difformità dell'ISC non discende la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 117 comma 6 TUB, non essendo tale norma applicabile al caso in esame. Hanno pertanto formulato le conclusioni sopra riportate.

II. Sussiste la legittimazione passiva di BANCA ed è altresì legittimo l'intervento volontario di CESSIONARIA.

Come rilevato e documentato dalla convenuta e dall'intervenuta (doc. 4), CESSIONARIA, in data 31.5.2012 ha acquistato il credito derivante dal contratto di mutuo sottoscritto dall'attrice con BANCA, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB e L.130/1999, debitamente pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale; in conseguenza della cessione del credito ogni pretesa di natura restitutoria inerente al contratto, laddove riguardante le rate di mutuo maturate successivamente all'intervenuta cessione, deve essere avanzata nei confronti della cessionaria; nel caso in esame l'attrice fa valere pretese di natura restitutoria in ordine a rate maturate non solo successivamente alla cessione ma anche prima della cessione, nonché la nullità ab origine di clausole contrattuali.

III. La domanda dell'attrice è infondata e viene rigettata.

Con atto notarile del 26.1.2005 (doc. 1 dell'attrice) BANCA, quale parte mutuante, e SOCIETÀ, quale parte mutuataria, hanno stipulato contratto di mutuo fondiario per un importo di E 150.000 garantito da ipoteca.

Il contratto prevede l'obbligo in capo alla parte mutuataria di rimborso della somma mutuata mediante pagamento di 240 rate mensili come da piano di ammortamento allegato, il tasso di interesse nominale annuo pari al tasso Euribor base 360 a tre mesi (al momento del contratto del 2,158%) maggiorato di 1,1 punti percentuali, il tasso di mora pari al tasso fissato per le operazioni di rifinanziamento marginale dalla BCE (al momento del contratto del 3%) maggiorato di 2,50 punti percentuali, l'ammontare delle spese (di istruttoria e altre).

L'indicatore sintetico di costo (ISC) del mutuo è stato indicato in contratto nel 3,346% annuo.

Parte attrice sostiene che l'ISC concretamente applicato, calcolato nella relazione peritale tenendo conto anche delle spese di istruttoria e di avviso di scadenza, è pari ad un indicatore compreso tra 3,378% e 4,998% a seconda del conteggio effettuato. La mutuante afferma invece che l'ISC indicato in contratto è stato correttamente calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia.

È peraltro superfluo disporre CTU per accertare se l'ISC indicato è stato correttamente calcolato, in quanto parte attrice invoca l'applicazione dell'art. 117 comma 6 TUB, che stabilisce che "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati" e comma 7 del medesimo articolo, che prevede i tassi sostitutivi da applicare "nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6".

La tesi della nullità della clausola per indicazione di un ISC difforme da quello effettivo è infondata.

La difformità tra ISC indicato in contratto e ISC concretamente applicato non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi; si richiamano sul punto le sentenze Tribunale Bologna n.20123/2018, Tribunale Roma 21.1.2019 dott. Basile, Tribunale

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando, n. 3213 del 21 settembre 2020

Torino n.2210/2018 dott. Martinat, n.4233/2018 dott. Rende, n.86/2019 dott.ssa Ratti, ord. Corte d'Appello Torino 28.1.2020 Pres. Maccarone Rel. Morbelli.

L'indicatore sintetico di costo è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali ... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia".

La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'ISC nell'ambito del titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza (9° Aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del 21.4.1999), emanando poi ulteriori disposizioni al riguardo in data 29.7.2009 e 9.2.2011.

Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali (disp. Banca d'Italia 29.7.2009) che svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

È quindi un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza; non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB.

Si rileva che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"; appare allora evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC dichiarato e ISC concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis comma 6 TUB. L'art. 117 comma 6 TUB non contiene una tale previsione.

Ne discende che l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.

Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. 26724/2007).

Inoltre il comma 6 dell'art. 117 TUB fa riferimento alla differenza fra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati; nel caso in esame il contratto è stato stipulato avanti al notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico, e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.

Alla fattispecie oggetto di causa non può applicarsi l'art. 125 bis TUB (non invocato da parte attrice), trattandosi di un finanziamento di importo superiore a E 75.000,00 e garantito da

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando, n. 3213 del 21 settembre 2020

ipoteca su beni immobili, per il quale valgono le eccezioni di cui all'art. 122 comma 1 lett. a) e f).

Ciò rende anche non pertinente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15.3.2012, C-453/10, Perenicova, pronunciata in materia di tutela dei consumatori, secondo cui, in ogni caso, l'accertamento del carattere abusivo di clausole non ha "diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato".

La domanda viene conseguentemente rigettata.

III. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice; le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55, nei seguenti importi: per fase di studio E 875, per fase introduttiva E 740, per fase istruttoria E 1.120 (importo ridotto rispetto al valore medio, non essendo stata svolta istruttoria orale né CTU), per fase decisionale E 1.620, per complessivi E 4.355 per compensi; oltre al rimborso forfetario spese nella misura del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara infondata e rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- condanna l'attrice a rifondere alla parte convenuta/intervenuta le spese processuali, che liquida in E 4.355 per compensi, oltre 15% rimborso forfetario spese, CPA e IVA se dovuta.

Così deciso in Torino in data 21.9.2020.

Il Giudice
dott. Silvia Orlando

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*